

PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Udine, 9 gennaio 2008, prot. n. M_ITPR_UDUTG00011062008

Art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) – trasferimento delle competenze in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali dalla Commissione elettorale comunale al Responsabile dell'ufficio elettorale comunale.

Come noto, con l'art. 2 comma 30 della legge in oggetto precisata, è stato disposto tra l'altro il trasferimento delle competenze in materia di tenuta e di revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223, dalla Commissione elettorale comunale al Responsabile dell'ufficio elettorale comunale.

Si richiama sul punto il contenuto della circolare del Ministero dell'interno Miatse n. 1 datata 08/01/2008 che ad ogni buon fine si allega in copia alla presente.

Tenuto conto che sono in corso gli adempimenti della "revisione dinamica" di gennaio si ritiene di evidenziare quanto segue.

Nel rispetto delle competenze istituzionali e della autonomia del Sindaco quale Capo dell'Amministrazione comunale e nel rispetto dei "principi" e delle norme di attuazione recepite ed enunciate anche dalla normativa della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia elettorale, pur nella consapevolezza del processo di snellimento, semplificazione e maggiore efficienza dell'attività della P.A., trattandosi di una modifica legislativa che interviene sia sul *nomen iuris* del soggetto deputato agli adempimenti elettorali nell'ambito comunale sia sulla responsabilità in capo al medesimo soggetto del relativo servizio, si rappresenta l'opportunità che il Sindaco provveda ad adottare un autonomo provvedimento, al fine di individuare – con la decorrenza stabilita dalla norma in parola – il responsabile dell'ufficio elettorale comunale: o quale atto ricognitivo/confermativo del soggetto a suo tempo incaricato per delega delle funzioni di Ufficiale elettorale da parte della già competente Commissione elettorale comunale, oppure quale nuova determinazione in ordine all'assunzione delle funzioni predette trasferite alla nuova figura del Responsabile dell'ufficio elettorale comunale. Figura che, secondo le linee guida del Ministero dell'interno agirà nella veste di Ufficiale elettorale ai sensi del già citato art. 2, comma 30 primo e ultimo periodo, in combinato disposto con l'art. 4 bis, comma 2, del d.P.R. n. 223/1967.